

Micro, Piccole e Medie Imprese

SOSPENSIONE DELLE SCADENZE e delle RATE DEI FINANZIAMENTI

ai sensi del

Decreto n. 18 del 17 marzo 2000 “CURA ITALIA” Articolo 56 come richiamato dall’articolo 1, comma 250 della “Legge di bilancio per il 2021” (Legge n. 178/2020)

DA RICHIEDERE ENTRO IL 25 gennaio 2021

Chi può richiederla?

- le Micro, Piccole e Medie Imprese (compresi artigiani e liberi professionisti). E quindi le imprese con:
 - un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità
 - un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro, oppure;
 - un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro;
- che non hanno, con riferimento alla data del 17 marzo 2020, posizioni debitorie deteriorate;
- che hanno “subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (da dichiarare nell’autocertificazione di cui in seguito)..

Su quali finanziamenti?

- sono ammissibili alle richieste di sospensiva di cui in seguito i finanziamenti in essere alla data del 17 marzo 2020;

Cosa posso chiedere e quali sono gli effetti della richiesta?

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30 giugno 2021 a condizione che i crediti oggetto di anticipazione siano ancora esigibili ancorché la scadenza del relativo pagamento sia stata oggetto di proroga;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 (aperture di credito in c/c temporanee, anticipi import, anticipi finanziari, prestiti di conduzione, altre anticipazioni a breve termine) i contratti sono, unitamente ai rispettivi elementi accessori (c.d. garanzie) e senza alcuna formalità, prorogati fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale:
 - il pagamento delle rate (per la sola quota capitale o per l’intera rata a scelta del richiedente/mutuatario) è sospeso fino al 30 giugno 2021;
 - la sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento (unitamente a tutti gli elementi accessori/garanzie, senza formalità) per un periodo analogo a quello della sospensione stessa e:
 - nel caso di sospensione della sola quota capitale gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
 - nel caso di sospensione dell’intera rata gli interessi saranno ripartiti in quote uguali sulle rate di ammortamento successive al periodo di sospensione.

La sospensione deve essere realizzata alle medesime condizioni previste nel contratto originario e qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di "moratoria" è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione.

Come faccio la richiesta?

- compilando il **modulo di domanda** di sospensione richiedibile in filiale e/o scaricabile dal sito www.popso.it/covid-19 che contiene una **AUTOCERTIFICAZIONE** (rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000) attestante di aver "subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- consegnandolo direttamente alla filiale dove è gestito il rapporto o con PEC (all'indirizzo moratorie.bps@pec.popso.it).

Come si chiude l'operazione?

Con la trasmissione all'indirizzo della richiedente da parte della banca di una lettera di accettazione della sospensione senza ulteriori adempimenti entro di norma 15 giorni lavorativi, in presenza di richieste compilate in modo corretto e corredate di tutta la documentazione a supporto necessaria.